

# Il regolamento comunale della definizione agevolata tra autonomia normativa, semplificazione procedimentale e sostenibilità finanziaria

di Giovanni Suppa, da “La Posta del Sindaco”

6 Febbraio 2026

## **Sommario**

- Premessa metodologica e angolo prospettico dell’analisi
- Il regolamento comunale quale fulcro dell’istituto: natura, funzione e collocazione ordinamentale
- L’efficacia del regolamento e la deroga al sistema ordinario di pubblicazione
- Il contenuto del regolamento: ampiezza delle opzioni e responsabilità della scelta
- I limiti oggettivi: l’esclusione dei crediti affidati all’agente nazionale della riscossione
- Periodi circoscritti, digitalizzazione e termini di adesione
- Il raccordo con i profili finanziari e con la gestione del bilancio
- Considerazioni conclusive

## **Premessa metodologica e angolo prospettico dell’analisi**

Il presente commento tecnico-giuridico si colloca intenzionalmente nella prospettiva dell’autonomia regolamentare comunale, assumendo quale punto di avvio della riflessione la disciplina dei **contenuti e dei termini di efficacia del regolamento comunale** di definizione agevolata, così come delineata dal comma 108 della **legge n. 199 del 2025** e illustrata nella Nota IFEL.

La scelta metodologica di iniziare la trattazione dal “momento regolamentare” – anziché dalla ricostruzione sistematica dell’istituto o dai suoi presupposti finanziari – risponde a una precisa opzione interpretativa: è nel regolamento comunale che la definizione agevolata cessa di essere mera previsione legislativa astratta e diviene strumento operativo di governo delle entrate, capace di incidere simultaneamente sulla posizione del debitore, sull’organizzazione amministrativa e sugli equilibri di bilancio.

L’analisi che segue, nel rigoroso rispetto del perimetro normativo indicato, sviluppa dunque un commento di carattere sistematico e critico alla Nota IFEL, soffermandosi sui profili di maggiore rilevanza ordinamentale, procedimentale e finanziaria, con un linguaggio e un livello di approfondimento coerenti con le esigenze di una rivista specialistica.

## **Il regolamento comunale quale fulcro dell’istituto: natura, funzione e collocazione ordinamentale**

La disciplina recata dai commi 102-110 della legge n. 199 del 2025 conferma, in modo inequivoco, che la definizione agevolata delle entrate comunali non opera *ex lege*, ma richiede una **scelta consapevole e formalizzata dell’ente**, attuata mediante regolamento.

Il regolamento comunale non si limita a svolgere una funzione esecutiva o attuativa di un precezzo legislativo puntuale, bensì assume una **funzione conformativa** dell’istituto, determinandone:

- l’ambito oggettivo di applicazione;
- il perimetro temporale;
- le categorie di crediti interessate;
- le modalità di adesione;
- gli effetti sostanziali e procedimentali della definizione.

In tale prospettiva, la definizione agevolata si configura come un *istituto a geometria variabile*, la cui concreta fisionomia dipende integralmente dalle opzioni regolamentari adottate dall'ente, entro i limiti tracciati dal legislatore statale.

Questa centralità del regolamento comunale rappresenta uno dei tratti distintivi più rilevanti della riforma del 2025, segnando un netto distacco rispetto alle esperienze precedenti di condono o definizione straordinaria, caratterizzate da una disciplina uniforme e centralizzata.

### **L'efficacia del regolamento e la deroga al sistema ordinario di pubblicazione**

Il comma 108 introduce una deroga ampia e articolata alle disposizioni che, nell'ordinamento vigente, disciplinano i termini e le modalità di efficacia dei regolamenti e delle delibere tributarie.

La previsione secondo cui il regolamento **acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore**, accompagnata dall'invio al Ministero dell'economia e delle finanze "ai soli fini statistici", realizza una duplice semplificazione:

1. **sul piano procedimentale**, eliminando ogni condizionamento dell'efficacia alla trasmissione o alla pubblicazione su portali ministeriali;
2. **sul piano temporale**, consentendo un'immediata operatività della disciplina locale.

Come opportunamente evidenziato nella Nota IFEL, il richiamo, operato dal comma 108, a disposizioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF appare privo di una reale giustificazione sistematica, trattandosi di entrate escluse dal perimetro della definizione agevolata. Tale incongruenza normativa, tuttavia, non incide sulla portata sostanziale della deroga, che deve ritenersi pienamente operante.

Di particolare rilievo è l'effetto *disancorante* prodotto dalla norma rispetto ai **termini di approvazione del bilancio di previsione**. Il regolamento di definizione agevolata:

- non è soggetto ai termini ordinari di approvazione dei regolamenti tributari;
- può essere deliberato in qualsiasi momento dell'esercizio;
- produce effetti immediati sul piano sostanziale.

Questa scelta legislativa rafforza l'idea della definizione agevolata quale strumento straordinario e flessibile di gestione delle entrate, utilizzabile anche in funzione anticiclica o di riequilibrio finanziario mirato.

### **Il contenuto del regolamento: ampiezza delle opzioni e responsabilità della scelta**

Uno degli aspetti più delicati – e al tempo stesso più qualificanti – dell'istituto risiede nella **pluralità di opzioni regolamentari** riconosciute al Comune.

Il regolamento può infatti estendere la definizione agevolata:

- a crediti già cristallizzati in atti di accertamento definitivi;
- a crediti non ancora accertati;
- a posizioni oggetto di contenzioso;
- a crediti in fase di riscossione coattiva;
- a rateizzazioni scadute e non onorate.

La legge non impone una scelta onnicomprensiva, ma consente all'ente di calibrare l'intervento, selezionando:

- specifiche tipologie di entrate;
- determinati periodi temporali;
- particolari categorie di debitori.

Questa flessibilità, se da un lato costituisce un evidente punto di forza dell'istituto, dall'altro comporta un **elevato grado di responsabilità decisionale** in capo all'organo consiliare, chiamato a valutare con attenzione:

- l'impatto finanziario delle singole opzioni;
- i riflessi sull'equità del prelievo;
- la coerenza complessiva dell'intervento.

Il regolamento diviene, in tal senso, non solo atto normativo, ma vero e proprio *documento di politica delle entrate*.

### I limiti oggettivi: l'esclusione dei crediti affidati all'agente nazionale della riscossione

Un punto fermo della disciplina, ribadito con chiarezza dalla Nota IFEL, è rappresentato dall'impossibilità di includere nella definizione agevolata i crediti affidati all'agente nazionale della riscossione.

Il limite non discende da una valutazione discrezionale, bensì da un principio strutturale: **il regolamento comunale non può imporre obblighi a soggetti terzi che operano sulla base di un titolo legale autonomo.**

Diversa è la posizione dei concessionari iscritti nell'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, nei confronti dei quali il Comune può legittimamente prevedere, anche mediante adeguamento contrattuale, obblighi funzionali all'attuazione della definizione.

La questione dei crediti affidati all'AMCO – Asset management company S.p.A. rimane invece sospesa, in attesa del decreto ministeriale previsto dal comma 662 della legge n. 199 del 2025. Tale incertezza normativa suggerisce, in via prudenziale, di adottare regolamenti che prevedano clausole di adattamento o di integrazione automatica, al fine di evitare successive revisioni.

### Periodi circoscritti, digitalizzazione e termini di adesione

Il comma 106 introduce due prescrizioni di particolare interesse:

1. la definizione agevolata deve riferirsi a **periodi di tempo circoscritti**;
2. devono essere favoriti **strumenti digitali** per gli adempimenti richiesti ai cittadini.

La previsione dei periodi circoscritti assume una valenza sistematica, ponendosi come argine a un utilizzo improprio o reiterato dell'istituto, che rischierebbe di trasformarlo in una forma di condono permanente.

Quanto alla digitalizzazione, la norma recepisce un orientamento ormai consolidato, ma apre spazi applicativi significativi: la definizione agevolata può diventare un banco di prova per procedure interamente telematiche, dalla presentazione dell'istanza al pagamento.

Il termine minimo di **sessanta giorni** per l'adempimento, decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale, rappresenta una garanzia essenziale per il contribuente e si coordina coerentemente con i principi generali in materia di adempimenti tributari.

La Nota IFEL coglie un punto di grande rilevanza pratica, laddove sottolinea l'opportunità – pur non normativamente imposta – di attivare **canali informativi ulteriori** rispetto alla mera pubblicazione. In un'ottica di efficacia sostanziale dell'istituto, la comunicazione diviene parte integrante della strategia di riscossione.

### Il raccordo con i profili finanziari e con la gestione del bilancio

Pur collocandosi formalmente nella parte finale della Nota, i profili finanziari permeano l'intera disciplina della definizione agevolata.

La possibilità di deliberare il regolamento in qualsiasi momento dell'anno, unita alla flessibilità dei contenuti, impone una **valutazione preventiva degli effetti sugli equilibri di bilancio**, con particolare riferimento:

- alla gestione dei residui attivi;
- al rapporto con il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- alla sostenibilità delle riduzioni accordate.

La definizione agevolata, se correttamente calibrata, può costituire uno strumento di emersione di entrate altrimenti destinate alla definitiva inesigibilità. Viceversa, un utilizzo non ponderato rischia di produrre effetti distorsivi, sia sul piano contabile sia su quello della percezione di equità fiscale.

In tale contesto, il ruolo dell'organo di revisione assume una centralità rafforzata, non limitandosi a un controllo formale, ma estendendosi a una valutazione complessiva della sostenibilità dell'operazione.

### Considerazioni conclusive

La disciplina della definizione agevolata delle entrate comunali, così come delineata dalla legge n. 199 del 2025 e interpretata dalla Nota IFEL, segna un passaggio significativo nel processo di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

Il regolamento comunale emerge come lo snodo essenziale dell'istituto: atto normativo, strumento di politica finanziaria, leva di semplificazione amministrativa.

La sfida per i Comuni non è tanto quella di *adottare* la definizione agevolata, quanto quella di **governarla consapevolmente**, evitando derive condonistiche e valorizzandone, invece, la funzione di razionalizzazione del rapporto tra ente e contribuente.

In questa prospettiva, la Nota IFEL rappresenta un contributo interpretativo di elevato livello, destinato a costituire un riferimento imprescindibile per amministratori, funzionari e operatori del diritto chiamati a confrontarsi con uno degli istituti più innovativi – e al tempo stesso più delicati – della recente legislazione finanziaria locale.

---

--> Per saperne di più consulta:

- l'approfondimento **La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione nella legge di bilancio 2026** del Dottor **Giovanni Suppa**;
- l'approfondimento **La definizione agevolata per i tributi locali introdotta dalla legge di stabilità 2026** del Dottor **Luigi D'Aprano**.

<https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/46790/>